

CONVENZIONE

PER

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 183, COMMA 15 E 179, COMMA 3 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO ENERGETICO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA, COMPRESIVA DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI RELATIVI IMPIANTI, ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI ATTRAVERSO NUOVI PUNTI LUCE, GESTIONE OPERATIVA, MANUTENZIONE E DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE



TRA

Il Comune di Villanova D'Albenga nella persona di [●], nato a [●] il [●], Dirigente [●], che, munito dei necessari poteri, agisce in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Villanova D'Albenga, domiciliato per la carica presso la casa comunale (il "Comune", "Amministrazione" e/o il "Concedente")

E

[●], con sede in [●] (C.F./P.I. Registro Imprese di [●] n. [●]), nella persona di [●], nato a [●], il [●], nella sua qualità di legale rappresentante della società munito dei necessari poteri (il "Proponente" e/o il "Concessionario") [in caso di RTI tra Free Energy Saving, Free Energia ed OSRAM il firmatario della Convenzione è il Mandatario del RTI, in questo caso è previsto l'inserimento della Premessa "O" seguente]

(Concedente e Concessionario, di seguito, singolarmente anche "Parte" o, congiuntamente, anche "Parti").

PREMESSO CHE

- A. L'art. 14 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in L. 6 luglio 2012, n. 94, prevede l'adozione, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tra cui rientrano gli enti locali, di *"misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa [...] anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"*;
- B. con decorrenza dal 18 aprile 2016, il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha abrogato e sostituito il D.lgs. 12 aprile, n. 163 e s.m.i. prevedendo all'art. 3, comma 1, lett. eee) nonché agli artt. 179 e ss. della Parte IV i contratti di partenariato pubblico-privato tra i quali rientra l'affidamento, mediante finanza di progetto, di concessioni di lavori e di servizi;
- C. nell'ottica di promuovere l'impiego di tale strumento, l'art. 13 del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, in attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, promuove, attraverso l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) *"la partecipazione delle Banche e degli Istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato"*;
- D. in data [●], con nota registrata al protocollo generale del Comune di Villanova al n. [●], il Proponente ha presentato al Comune una proposta di finanza di progetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 183, comma 15 e 179, comma 3, del Codice per affidamento di una concessione avente ad oggetto la gestione, conduzione, manutenzione, la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione nonché la progettazione esecutiva e l'esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo dei medesimi impianti, corredata da:

- i) progetto di fattibilità;
- ii) bozza di convenzione;
- iii) piano economico-finanziario asseverato da [●], contenente l'indicazione delle spese sostenute per la predisposizione della proposta (il "PEF");
- iv) piano di gestione e manutenzione attestante la specificazione del servizio e della gestione.

e contenente:

- v) autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal Codice ai fini della presentazione della Proposta, corredate dall'impegno del Proponente a comprovare il possesso dei requisiti del Concessionario di cui all'art. 183, comma 8, del Codice, in caso di ritenuto pubblico interesse della Proposta e indizione della gara pubblica da parte dell'Amministrazione;
- vi) autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 relative all'assenza dei motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 80 del Codice;
- vii) cauzione ai sensi del Codice, con impegno a prestare ogni integrazione fosse richiesta dal Comune;
- viii) impegno a prestare una cauzione pari ad un importo non superiore al 2,5% del valore dell'investimento, desumibile dal progetto di fattibilità, nel caso di indizione di gara;

(di seguito, congiuntamente la premessa D., punti da i a viii), la "Proposta").

E. Più in dettaglio, la Proposta prevede:

- a) la redazione del progetto, elaborato in conformità alla Proposta e nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la realizzazione di interventi di tale tipologia;
- b) la descrizione degli interventi di carattere impiantistico e gestionale finalizzati a generare una maggiore efficienza energetica e luminosa nonché ulteriori economie di gestione;
- e) l'indicazione di soluzioni d'intervento, integrate sotto il profilo tecnico-economico, preventivabili nel corso della durata della concessione, al fine di favorire il conseguimento di elevati livelli di efficienza ed economicità del servizio di illuminazione pubblica, nonché di modalità tecnico-progettuali più efficaci ed efficienti per soddisfare un eventuale incremento dei fabbisogni d'illuminazione;
- f) l'adeguamento normativo nonché la manutenzione annuale ordinaria e straordinaria di tutti gli Impianti affidati in gestione, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e/o componenti degli Impianti;
- g) l'indicazione delle modalità e dei livelli di servizio per la manutenzione ordinaria, programmata e preventiva degli Impianti affidati in gestione esistenti e di nuova realizzazione, installati dalla Società, con i relativi disciplinari manutentivi;

- h) le modalità dell'esercizio degli Impianti affidati in gestione, ed erogazione del relativo servizio di gestione degli Impianti esistenti e di quelli installati nel corso della Convenzione, compresi i nuovi impianti e i nuovi punti luce;
- i) la fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione;
- (collettivamente, il "Progetto"), il tutto come meglio descritto nella Proposta.
- F. non sono state presentate al Comune altre proposte aventi il medesimo oggetto [da riscrivere in caso contrario];
- G. il Comune ha valutato positivamente la fattibilità della Proposta ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice e con delibera n. [●] del [●] ha individuato il Promotore nel Proponente;
- H. in data [●], il progetto di fattibilità di cui alla Proposta, [eventuale: come modificato a seguito delle richieste dell'Amministrazione] è stato inserito nel [●] [Indicare strumento di programmazione in cui è inserito il progetto] approvato dall'Amministrazione;
- I. il Comune, con Determinazione n. [●] del [●] e con bando pubblico del [●] (Prot. n. [●]), ha indetto una procedura di gara ai sensi degli artt. 183, comma 15 e 179, comma 3 del Codice, per la scelta del concessionario (la "Gara"), alla quale è stato invitato anche il Promotore, ponendo a base di Gara il progetto di fattibilità presentato dal Promotore;
- J. all'esito della Gara, il Concedente ha disposto l'aggiudicazione della concessione in favore di [●] [Da indicare aggiudicatario, sia esso il Promotore ovvero altro concorrente];
- K. [Eventuale, nel caso in cui il Promotore non sia aggiudicatario della concessione]: in conformità all'art. 183, comma 15, del Codice, il Promotore ha esercitato il diritto di prelazione nel termine di 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, ed è divenuto aggiudicatario a seguito della dichiarazione di impegno ad adempiere alle obbligazioni contrattuali, alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario;
- L. il Concessionario ha presentato la cauzione definitiva in conformità a quanto previsto nel [●] [Indicare riferimento al pertinente atto di gara] e l'impegno a costituire, nei termini di legge, le polizze assicurative di cui agli artt. 103 del Codice e all'/agli art./artt. [●] del [●] [Indicare riferimento al pertinente atto di gara];
- M. i costi relativi alla progettazione, realizzazione e gestione del Progetto, come meglio descritto nei successivi articoli, saranno integralmente sostenuti dal Concessionario senza oneri e anticipazioni a carico del Concedente;
- N. le condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione del servizio, come di seguito definito, sono le seguenti:
- a. durata della concessione;
- b. costi dell'investimento e della gestione;

- c. ricavi derivanti dai canoni per l'erogazione del servizio;
 - d. costi di remunerazione del capitale (debito ed *equity*);
 - e. importo e metodo di aggiornamento del Canone Servizi Energetici;
 - f. normativa e regime fiscale in vigore alla data di sottoscrizione della Convenzione;
 - g. assenza di cause di forza maggiore;
 - h. rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma.
- O. [DA INSERIRE IN CASO DI RTI: La Proposta è stata presentata da un costituendo RTI di tipo orizzontale fra Free Energy Saving e Free Energia, che sono quindi solidalmente responsabili nei confronti del Concedente, dei subappaltatori e dei fornitori per l'esecuzione dell'appalto ex art. 48 del Codice, e RTI di tipo verticale, per quanto riguarda rispetto ad esse la partecipazione di OSRAM, assuntore delle sole Prestazioni Secondarie di fornitura degli apparecchi illuminanti e quindi responsabile nei confronti del Concedente limitatamente alla esecuzione delle prestazioni medesime ex art. 48 del Codice]

con la presente Convenzione, le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti e prestazioni in relazione all'esecuzione della concessione e per tutta la sua durata.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

PARTE I – CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione, anche se non materialmente allegati ad essa.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

Adeguamento normativo degli Impianti: indica l'insieme degli interventi atti a mettere a norma gli Impianti, rendendoli conformi alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in modo rilevante le caratteristiche morfologiche e funzionali. Esso comprende, in particolare, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di adeguamento normativo indicati [nel Progetto di fattibilità, nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica] presentata dal Concessionario, inclusivi di:

- messa in sicurezza degli impianti - Interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e le sovracorrenti (C.E.I. 64-8);

- rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64-7);
- verifica della stabilità dei sostegni e di qualsiasi altro componente d'impianto che possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;
- adeguamento degli impianti alle normative vigenti in tema di inquinamento luminoso;
- messa a norma degli impianti - Interventi intesi al rispetto e all'adeguamento degli Impianti alle normative vigenti alla data della presente Convenzione, incluse quelle in materia di prevenzione incendi, inquinamento luminoso, sicurezza sui luoghi di lavoro.

Canone Servizi Energetici: indica il canone di disponibilità dovuto al Concessionario per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente Convenzione, meglio indicato al successivo articolo 12.

Codice: indica il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Direttore dei Lavori: indica la persona preposta alla direzione dei lavori della presente convenzione di cui al successivo articolo 8.

Equilibrio Economico-Finanziario: indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria della Convenzione. Per convenienza economica si intende la capacità del Progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del Progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento sostenuto dal Concessionario.

Eventi di Forza Maggiore: indica ogni atto o fatto, imprevisto e imprevedibile, che la parte non avrebbe potuto prevedere, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Possono considerarsi, in particolare, eventi di forza maggiore:

- i. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'amministrazione o l'operatore economico, ovvero l'affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto di PPP;
- ii. guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, tumulti insurrezioni e altre agitazioni civili;
- iii. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- iv. fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- v. epidemie e contagi;
- vi. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'Amministrazione, al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;
- vii. impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione degli Interventi;
- viii. atti o fatti posti in essere da terzi tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi inclusi danneggiamenti o incidenti di qualsiasi genere.

GSE: indica il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. abilitato a valutare e certificare i risparmi conseguiti dai progetti di efficienza energetica nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi o titoli di efficienza energetica (TEE).

GME: indica il Gestore del Mercato Energetico GME S.p.A. istituito ai sensi del D.Lgs. 79/1999 e s.m.i..

Impianti esistenti: indica gli impianti di illuminazione pubblica, di proprietà del Comune, così come presenti alla data di sottoscrizione della presente convenzione (prima degli interventi che saranno effettuati dal Concessionario) di cui all'Allegato [●] alla presente Convenzione.

Impianti: indica gli impianti di illuminazione pubblica, di proprietà del Comune, di cui all'Allegato [●] alla presente Convenzione, ivi compresi i Nuovi impianti, come definiti di seguito.

Interventi: indica gli interventi di riqualificazione, efficientamento energetico, Adeguamento normativo degli Impianti di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 3 della presente Convenzione.

Nuovi impianti: indica gli impianti o porzione di essi che, su espressa richiesta dell'Amministrazione concedente, il Concessionario realizzerà contestualmente alla effettuazione degli interventi di efficientamento e messa norma.

Responsabile del Procedimento: indica il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 8 della presente Convenzione, nominato dal Concedente e deputato all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 31 del Codice e alle Linee Guida in tema di "nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dall'ANAC con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 273 del 22 novembre 2016.

TEE: indica i certificati bianchi o titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 13 della presente Convenzione.

ARTICOLO 3

SCOPO ED OGGETTO DELLA CONCESSIONE

3.1 Con la stipula della presente Convenzione, il Comune persegue l'obiettivo della riqualificazione energetica ed efficientamento degli Impianti esistenti al fine di conseguire significativi risparmi energetici garantiti dal Concessionario nei termini meglio specificati nella documentazione di Proposta, senza sacrificare il confort ambientale.

3.2 A tal fine, il Comune, come sopra rappresentato, in qualità di Concedente, affida, ai sensi e per gli effetti degli artt. 183, comma 15 e 179, comma 3 del Codice, alla Società che accetta, in regime di concessione, il servizio di gestione integrata degli Impianti, di esclusiva proprietà comunale, inclusa la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la progettazione ed esecuzione di interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico degli Impianti, e realizzazione di Nuovi impianti, con fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione.

Costituiscono oggetto della presente Convenzione:

- a) [la progettazione definitiva ed esecutiva e] l'esecuzione di nuovi impianti e di interventi per la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli Impianti esistenti, secondo le modalità e nei termini indicati nel [Progetto di fattibilità, nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica] presentata dal Concessionario;

- b) la progettazione definitiva ed esecutiva nonché l'esecuzione di nuovi impianti e di interventi di adeguamento normativo degli Impianti esistenti finalizzati all'efficientamento energetico degli stessi, secondo le modalità e nei termini indicati nel [Progetto di fattibilità, nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica] presentata dal Concessionario;
- c) la gestione degli Impianti, con rendicontazione periodica al Concedente dello stato delle attività e degli Impianti;
- d) la manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria degli Impianti, quest'ultima comprensiva degli interventi manutentivi che si dovessero rendere necessari per l'intera durata della concessione al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità degli Impianti e delle opere compiute e realizzate dal Concessionario in esecuzione della presente Convenzione;
- e) la creazione di un database degli Impianti;
- f) i servizi funzionali al conseguimento e alla successiva gestione degli eventuali TEE di cui al successivo articolo 13 della presente Convenzione;
- g) la fornitura di energia elettrica agli Impianti.

3.3 I servizi e le forniture oggetto del presente contratto sono esercitati con diritto di esclusiva dal Concessionario su tutto il territorio comunale. A tale scopo, gli Impianti e le dotazioni necessarie per l'espletamento dei servizi sono concessi in uso dal Comune al Concessionario per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

ARTICOLO 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La Concessione è efficace dalla data di sottoscrizione e ha una durata di 20 anni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo degli Impianti di cui al successivo articolo 9 (*Preso in consegna ed esecuzione dei lavori*).

In conformità a quanto previsto dall'articolo 168 del Codice, le Parti si danno reciprocamente atto che la durata della concessione costituisce presupposto dell'Equilibrio Economico-Finanziario ed è stata determinata tenendo conto dei lavori e dei servizi oggetto di concessione nonché della complessità dell'oggetto contrattuale, in funzione del periodo di tempo necessario a consentire al Concessionario la realizzazione dei necessari interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico degli Impianti ed il recupero degli investimenti sostenuti, anche in corso di concessione, mediante i risparmi di energia elettrica conseguiti dalla relativa realizzazione.

Il verificarsi di Eventi di forza maggiore ovvero degli ulteriori eventi di cui al successivo articolo 15 che incidano sulla durata del rapporto contrattuale, comporterà la revisione delle condizioni di equilibrio del PEF in conformità a quanto previsto dall'articolo 182, comma 3, del Codice e secondo i termini e le condizioni di cui al successivo articolo 15 della Convenzione.

In ogni caso, eventuali sospensioni dei lavori o dei servizi di cui alla presente Convenzione disposte dal Concedente ai sensi dell'articolo 107 del Codice, non saranno computate nel tempo contrattuale che si intenderà interrotto e comincerà a decorrere nuovamente dalla cessazione della causa di sospensione e ripresa dei lavori disposta dal Concedente, con indicazione del nuovo termine contrattuale.

4.2 Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il Comune ha facoltà di richiedere al Concessionario tramite PEC, con congruo preavviso di almeno [60] giorni lavorativi, di proseguire, alle medesime condizioni tecniche ed economiche della presente Convenzione, nella gestione ordinaria dei servizi oggetto della concessione anche dopo la scadenza della presente Convenzione, comunque non oltre il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

Resta inteso che il Concedente dovrà avviare le procedure per la selezione del nuovo concessionario con congruo anticipo, almeno [12] mesi prima della scadenza della presente Convenzione.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCEDENTE

5.1 Il Concedente si obbliga a:

- i) approvare i progetti [definitivi/esecutivi] presentati dal Concessionario nei termini previsti dalla presente convenzione;
- ii) corrispondere al Concessionario il Canone Servizi Energetici dovuto ai sensi del successivo articolo 12, secondo i termini e le modalità ivi previste, restando salvo quanto previsto ai successivi articoli 12 (*Remunerazione del Concessionario*) e 21 (*Risoluzione per inadempimento del Concedente, revoca per motivi di pubblico interesse, cessazione d'ufficio*);
- iii) non adottare atti, comunque denominati, e/o porre in essere attività che siano e/o possano essere, anche solo in parte, incompatibili con e/o limitative del diritto di esclusiva riconosciuto al Concessionario ai sensi della presente Convenzione;
- iv) provvedere all'ottenimento di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessarie per l'esecuzione degli Interventi e l'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, compatibilmente con le tempistiche di degli Interventi previste nel cronoprogramma che sarà allegato al progetto esecutivo.
- v) richiedere permessi di costruire in deroga e/o varianti agli strumenti urbanistici vigenti che possano risultare necessari o opportuni, nonché eventuali ulteriori provvedimenti ampliativi autorizzativi, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro [●] giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;
- vi) effettuare la consegna degli Impianti esistenti al Concessionario, accordando gratuitamente l'occupazione temporanea delle aree necessarie all'esecuzione degli Interventi e all'erogazione dei servizi oggetto della presenta Convenzione;

- vii) assicurare la piena disponibilità degli Impianti esistenti e delle apparecchiature necessari ai fini della realizzazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo nonché ai fini della gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti;
 - viii) garantire il coordinamento con le autorità preposte in caso di chiusura di strade che si rendesse necessaria per l'espletamento degli Interventi e l'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione;
 - ix) provvedere alla potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso dagli Impianti e garantire la sicurezza di Impianti, apparecchiature e linee di alimentazione;
 - x) effettuare le attività di Direzione dei Lavori, di vigilanza e di collaudo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e in conformità alla presente Convenzione;
 - xi) cooperare con il Concessionario e con gli enti finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione e all'erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario, ivi inclusa la costituzione delle garanzie richieste dai finanziatori che potranno includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il privilegio generale sui beni del Concessionario e la cessione dei crediti del Concessionario nascenti dal presente contratto verso il Concedente.
- 5.2 Il Concedente si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Concessionario, nel più breve tempo possibile e comunque entro [7] giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:
- a) ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e l'erogazione dei servizi predisposto dal Concedente e reso pubblico;
 - b) ogni documento rilevante, informazione e/o notizia relativa all'articolo 12 (*Remunerazione del Concessionario*) della presente Convenzione];
 - c) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della presente concessione;
 - d) la comunicazione di risoluzione e/o di revoca per motivi di pubblico interesse, ai sensi dei successivi articoli 20 (*Risoluzione per inadempimento del Concessionario*) e 21 (*Risoluzione per inadempimento del Concedente, revoca per motivi di pubblico interesse, cessazione d'ufficio*);
 - e) ogni altro evento circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla concessione ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.
- 5.3 Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle attività di propria competenza, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari per l'intera durata della presente Convenzione.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

- 6.1 Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi:
- a) la progettazione e la realizzazione, a perfetta regola d'arte, a propria cura e spese degli interventi di riqualificazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza e a norma degli Impianti esistenti, secondo le modalità e tempistiche previste nel [*Progetto di fattibilità, nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione*]; [la validazione sarà svolta dal RUP individuato dal Comune e la verifica dovrà essere affidata ad organismi idoneamente qualificati secondo le vigenti normative];
 - b) l'erogazione del servizio integrato di illuminazione pubblica, per tale intendendosi la gestione, la conduzione e manutenzione degli Impianti, secondo le cadenze temporali, specifiche tecniche e modalità previste nel [*Piano di gestione e manutenzione, nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione*]; in particolare, costituiscono obblighi specifici del Concessionario:
 - 1. la lettura dei contatori, effettuata all'inizio e al termine della durata contrattuale, in contraddittorio con un tecnico dell'Amministrazione;
 - 2. la gestione (domiciliazione, verifica, archiviazione) e il pagamento delle fatture afferenti la fornitura dell'energia elettrica, entro le scadenze previste dal fornitore;
 - 3. l'esecuzione delle prestazioni necessarie ad assicurare la conduzione e la manutenzione ordinaria degli Impianti nonché di quelle di natura straordinaria;
 - 4. la fornitura e posa in opera di lampade e di altri componenti elettrici e meccanici in sostituzione di quelli non più funzionanti o comunque deteriorati;
 - 5. la sorveglianza periodica delle funzionalità degli Impianti sulla base di apposito programma concordato con l'Amministrazione;
 - 6. la reperibilità e il pronto intervento secondo le specifiche indicate nel [*Piano di gestione e manutenzione, nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica del Concessionario*];
 - c) l'esecuzione, a regola d'arte, di ogni altro servizio e/o prestazione oggetto della presente Convenzione;
 - d) il trasporto e conferimento, a propria cura e spese, dei rifiuti di qualsiasi genere, inclusi quelli riciclabili, prodotti durante lo svolgimento degli Interventi e l'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione presso centri di smaltimento specializzato, secondo le specifiche tecniche indicate nel Piano di gestione e manutenzione;
 - e) il trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) secondo la normativa vigente e le specifiche tecniche indicate nel Piano di gestione e manutenzione;
 - f) il supporto al Concedente nel processo di acquisizione di autorizzazioni/permessi/nulla osta richiesti per l'esecuzione degli Interventi e all'erogazione dei servizi di cui alla presente Convenzione, fermi gli obblighi specifici a carico del Concedente di cui al precedente articolo 5;
 - g) il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico garantiti al Comune, come meglio specificato nella Proposta.

- h) il finanziamento, a propria cura e spese, dell'investimento necessario all'esecuzione degli interventi di cui alla presente Convenzione;
- i) la predisposizione e trasmissione al concedente dei resoconti sull'andamento gestionale del contratto e le relazioni di cui al successivo articolo 15 (*Vigilanza e monitoraggio del Concedente*) della presente Convenzione;
- l) la nomina del Responsabile del Servizio di cui al successivo articolo 8 (*Soggetti responsabili*);
- m) ogni altro obbligo previsto a suo carico dalla presente Convenzione.

Resta inteso che, in conformità alla normativa vigente alla data della Proposta laddove costituito in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) il Concessionario aggiudicatario della gara indicherà il soggetto unicamente responsabile nei confronti del Concedente per ciascuna delle obbligazioni assunte ai sensi della presente Convenzione, fra cui specificamente:

- a. la fornitura delle apparecchiature oggetto di concessione;
- b. le attività di gestione continuativa dei servizi oggetto di concessione, ivi comprese le attività di fatturazione e customer-care;
- c. l'attività di assistenza al Comune nella predisposizione della documentazione funzionale al rilascio dei Titoli di Efficienza Energetica ("TEE") e la relativa commercializzazione;
- d. gli Interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico oggetto di concessione, comprensivi dell'attività di installazione delle apparecchiature, manutenzione e adeguamento normativo, per l'esecuzione dei quali il Concessionario potrà avvalersi di soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di qualificazione e selezionati congiuntamente tra le Parti in conformità alla normativa vigente e alle Norme di Gara.
- e. la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione.

6.2 Il Concessionario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni impartite dall'Amministrazione o da enti terzi e autorità che dovessero essere arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti nonché da terzi impiegati per l'espletamento di opere e servizi, sia a personale e cose proprie o di altre ditte o di terzi sia a personale o cose del Concedente.

Resta inteso che il Concessionario è responsabile per i danni causati nell'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica, messa in sicurezza e adeguamento normativo degli Impianti esistenti di cui alla presente Convenzione. Degli eventuali danni pregressi derivati dallo stato manutentivo degli Impianti esistenti consegnati al Concessionario prima dell'esecuzione dei predetti interventi risponderà il Concedente il quale si impegna a manlevare e tenere indenne il Concessionario da qualsiasi pregiudizio o richiesta di risarcimento proveniente da soggetti terzi.

ARTICOLO 7

PROPRIETÀ DELLE OPERE E DEI BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- 7.1 Il Concedente dichiara e garantisce che gli Impianti esistenti sono di sua esclusiva proprietà.
- 7.2 Le apparecchiature, i materiali e gli accessori elettrici installati nel corso dell'intero periodo di vigenza della Convenzione sono di esclusiva proprietà del Concessionario. Di tali apparecchiature e materiali sarà redatto un elenco che sarà aggiornato su base annuale dal Concessionario stesso mantenendo così traccia di tutto quanto verrà da questo acquistato e installato sugli Impianti.
- 7.3 Alla scadenza del rapporto contrattuale, troverà applicazione quanto previsto dal successivo articolo 23 (*Condizioni alla cessazione naturale o anticipata della concessione*) della presente Convenzione.

ARTICOLO 8

SOGGETTI RESPONSABILI

- 8.1 E' nominato responsabile unico del procedimento (R.U.P.) con le funzioni e i compiti di cui all'articolo 31 del Codice, il Dott. [●]. Il R.U.P. assolverà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto con le funzioni di cui all'articolo e alle Linee guida ANAC approvate con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016.
- 8.2 L'incarico di direzione dei lavori è conferito al Dott. [●]. Il Direttore dei Lavori opera nel rispetto delle istruzioni impartite dal R.U.P. ed è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto approvato e al presente contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività dell'ufficio di direzione dei lavori, e interloquisce in via esclusiva con il Concessionario in merito agli aspetti tecnici ed economici del presente contratto. Al Direttore dei Lavori fanno altresì carico tutte le attività e i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice e dalle linee guida adottate da A.N.AC.

- 8.3 Entro [●] giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario nominerà un Responsabile del Servizio, dandone comunicazione al Concedente a mezzo PEC o raccomandata A/R.

Al Responsabile del Servizio compete l'incarico di coordinare e controllare l'attività del personale addetto alla conduzione, manutenzione e controllo degli Impianti affidati in gestione nonché la gestione, quale referente del Concessionario, dei rapporti con il Concedente in relazione all'esecuzione della presente Convenzione.

ARTICOLO 8 BIS

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 8.1 Nel termine di [●] giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario è tenuto a presentare al Concedente, ai fini dell'approvazione, il progetto [*definitivo/esecutivo*], corredato di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, nonché degli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio a completamento di quanto già previsto nel progetto di fattibilità posto a base di gara.

8.2 E' cura ed onere del Concedente l'acquisizione, presso le competenti autorità, delle eventuali autorizzazioni, pareri, nulla-osta, permessi, comunque denominati previsti dalla normativa vigente ai fini dell'approvazione del progetto e dell'esecuzione degli Interventi, fermi restando gli obblighi di assistenza e supporto del Concessionario di cui al precedente articolo 6, d).

8.3 Il progetto *[definitivo/eseutivo]*, corredato dei pareri all'uopo necessari, dovrà essere approvato dal Concedente entro e non oltre [●] giorni dalla sua ricezione.

8.4 Resta inteso che eventuali ritardi nella realizzazione degli Interventi e/o incrementi di costi conseguenti a modifiche dei progetti derivanti da errori o omissioni di progettazione sono a carico del Concessionario.

ARTICOLO 9

PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ED ESECUZIONE DEI LAVORI

9.1 Nel termine di [●] giorni dalla data di approvazione del progetto *[definitivo/eseutivo]*, il Concedente provvede alla consegna al Concessionario degli Impianti esistenti oggetto della presente Convenzione. La consegna degli Impianti esistenti deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con il Concessionario, recante la descrizione dello stato di consistenza degli Impianti esistenti medesimi.

Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento degli Interventi ed il Concessionario assume la funzione di terzo responsabile per tutta la durata del contratto.

9.2 Gli Interventi oggetto della presente Convenzione sono indicati *[nel Progetto di fattibilità e nell'Allegato 2]* alla presente Convenzione e dovranno essere eseguiti dal Concessionario, anche attraverso esternalizzazione a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di qualificazione ai sensi del precedente articolo 6.1, a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali e alle specifiche tecniche indicate *[nel Progetto di fattibilità, nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione]* nonché secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma. Gli Interventi dovranno essere ultimati dal Concessionario entro e non oltre [12] mesi dalla consegna degli Impianti esistenti.

Resta inteso che gli Interventi dovranno essere programmati ed eseguiti dal Concessionario, senza compromettere la normale operatività e funzionalità degli Impianti.

9.3 In caso di sospensione dei lavori disposta dal Concedente ai sensi dell'art. 107 del Codice, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 14 *(Equilibrio economico-finanziario e revisione del piano economico-finanziario)*.

9.4 L'esecuzione degli Interventi può essere articolata in più lotti in relazione al numero dei punti luce.

Al termine di completamento di ogni singolo lotto nonché al termine finale di ultimazione degli Interventi, il Concessionario invierà al Concedente una comunicazione di ultimazione dei lavori.

Nelle ipotesi di cui al presente comma, si procederà a collaudi in corso d'opera. Del collaudo in corso d'opera verrà redatto apposito processo verbale.

9.5 A decorrere dal verbale di collaudo dei lavori relativi al primo lotto ultimato, il Concessionario ha diritto di fatturare quota parte del Canone Servizi Energetici calcolata in modo proporzionale in rapporto ai punti luce ultimati rispetto al totale indicato *[nel Progetto di Fattibilità e nell'Offerta Tecnica]*.

9.6 Entro [●] giorni dalla data di ultimazione finale di tutti i lavori ovvero dalla data di consegna degli Impianti esistenti in caso di collaudo in corso d'opera, il Concedente nomina il collaudatore conferendo il relativo incarico nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 102 e 216, comma 16, del Codice e dall'art. 216 del D.P.R. 207/2010.

9.7 I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti al collaudatore, saranno a carico del Concedente.

9.8 In conformità a quanto previsto dall'articolo 102, comma 8, del Codice, il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 215 e ss. del D.P.R. 207/2010.

9.9 Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.

9.10 Entro [●] mesi dalla data di ultimazione finale dei lavori comunicata dal Concessionario ai sensi del precedente comma 9.4, sarà emesso il certificato di collaudo secondo le modalità di cui all'articolo 229 e ss. del D.P.R. 207/2010.

9.11 I lavori oggetto della presente Convenzione possono essere appaltati a soggetti terzi ai sensi della normativa vigente e possono costituire oggetto di subappalto ai sensi e alle condizioni di cui al successivo articolo 19 (*Subappalto*) della presente Convenzione.

ARTICOLO 10

MODIFICHE DELLA CONVENZIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

10.1 La presente Convenzione può essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 175 del Codice.

10.2 Il Concedente si riserva, in particolare, la facoltà di chiedere al Concessionario lavori o servizi supplementari, nei limiti di quanto previsto all'art. 175, comma 4, del Codice, per tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interventi aggiuntivi di riqualificazione energetica che si rendano necessari e non siano inclusi nella presente Convenzione, ove un cambiamento del concessionario produca entrambi gli effetti di cui all'art. 175, comma 1, lettera b) del Codice.

10.3 Il Concedente si riserva altresì la facoltà di richiedere modifiche e/o varianti alla presente concessione, eventualmente proposte dal Concessionario ed approvate dal Concedente, ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 175, comma 1, lettera c) del Codice, ivi inclusi interventi di adeguamento normativo e/o funzionale derivanti dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o di provvedimenti di autorità o enti preposti alla cura di interessi rilevanti.

10.4 Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, il Concedente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 175, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche intervenute, ove previsto ai sensi di legge.

10.5 Resta inteso che nelle ipotesi di cui all'art. 175, comma 1, lett. a) del Codice nonché nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 10.2 e 10.3, l'eventuale incremento di valore della concessione, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 (cinquanta) per cento del valore complessivo della presente concessione risultante dalla relativa aggiudicazione.

10.6 Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall'art. 175, lett. d), del Codice previa verifica del Concedente sui criteri di selezione qualitativa dell'operatore economico, secondo la procedura prevista al successivo articolo 25 (*Cessione della Convenzione e sostituzione del Concessionario*). Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 175, lett. d), del Codice, la sostituzione del Concessionario è limitata al tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara ai sensi dell'art. 176, comma 10, del Codice.

10.7 Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. e) del Codice, la presente Convenzione può essere modificata altresì se le modifiche da apportare, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lett. da a) a d) del Codice.

10.8 Resta inteso che le Parti potranno modificare la presente Convenzione senza necessità di nuove procedure di aggiudicazione né di verifica delle condizioni di cui all'art. 175, comma 7, lett. da a) a d) del Codice, ove siano rispettate le soglie di cui all'art. 175, comma 4, del Codice.

10.9 Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal concessionario se non è stata approvata dal Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 175 del D. Lgs. 50/2016.

10.10 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175 e, in quanto compatibili, dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 11

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

11.1 La conduzione e gestione degli Impianti deve essere eseguita dal Concessionario, anche attraverso esternalizzazione a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di qualificazione per le attività di manutenzione di cui al precedente articolo 6.1 in conformità alle specifiche tecniche, ai livelli di servizio e alle tempistiche di intervento indicate nel [*Piano di gestione e manutenzione, nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione*].

11.2 Il Concessionario dovrà provvedere, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune rispetto all'ammontare del Canone Servizi Energetici di cui al successivo articolo 13 (*Remunerazione del Concessionario*), alla manutenzione ordinaria e programmata preventiva di tutte le apparecchiature elettriche e meccaniche costituenti gli Impianti ricevuti in consegna, in modo da assicurare le migliori condizioni di funzionamento degli stessi. Parimenti, il Concessionario dovrà garantire la massima prevenzione delle avarie che si manifestino su singoli punti luce o parte degli Impianti oggetto di consegna mediante tempestiva fornitura e installazione di tutti i materiali, le apparecchiature complete o parti di esse, in sostituzione di quelle obsolete e/o vetuste, al fine di prevenire, per quanto possibile, il verificarsi di interruzioni nell'erogazione del servizio di illuminazione pubblica.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata periodica degli Impianti, delle linee elettriche di alimentazione, dei quadri elettrici, dei sostegni e degli apparecchi di illuminazione assentiti in gestione

dovranno essere eseguiti in conformità alle specifiche tecniche e secondo la periodicità indicata nel *[Piano di gestione e manutenzione, nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione]*.

11.3 Il Concessionario è tenuto ad effettuare a proprio carico, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Comune rispetto all'ammontare complessivo del canone, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari per assicurare il mantenimento nel tempo e, ove necessario, il ripristino della corretta funzionalità degli interventi e delle opere compiute e realizzate in forza della presente Convenzione nonché del buon funzionamento in sicurezza degli Impianti gestiti, nei limiti dell'importo massimo annuo indicato al paragrafo [3.1] del *[Piano di gestione e manutenzione allegato alla Proposta, ovvero dell'offerta tecnica e della presente Convenzione]*.

Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, inclusi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento degli Impianti a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti degli Impianti. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte le operazioni attinenti alla messa a norma, messa in sicurezza ed eliminazione delle situazioni di pericolo degli Impianti stessi. Durante il corso della concessione il Concessionario avrà il compito di intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli Impianti a seguito di guasto e/o danneggiamento anche se non imputabile a negligenza del Concessionario.

Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti in conformità alle specifiche tecniche e secondo la periodicità indicata nel *[Piano di gestione e manutenzione, nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione]*.

11.4 Eventuali incrementi di costi resi necessari da interventi di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivanti da progettazione e/o costruzione inadeguate sono a carico del Concessionario.

ARTICOLO 12

REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO

12.1 A titolo di controprestazione per la regolare, corretta e tempestiva esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, il Concessionario percepirà dal Concedente, a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo degli Interventi ovvero, in caso di realizzazione degli Interventi per lotti ai sensi del precedente articolo 9.4, dalla data dei verbali di collaudo dei singoli lotti, per l'intera durata della Concessione, un Canone Servizi Energetici complessivo pari a Euro [●], articolato nelle seguenti voci:

- a) una quota per servizi energetici e risparmi conseguiti per l'efficientamento energetico;
- b) una quota per la fornitura di energia elettrica agli Impianti;
- c) una quota per attività manutentive e gestionali.

La quota per attività manutentive e gestionali include la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria fino al limite massimo di € 3.232 annui.

Resta inteso che in caso di realizzazione degli Interventi per lotti ai sensi del precedente articolo 9.4, il Concessionario avrà diritto di fatturare, per ciascun lotto ultimato, solo quota parte del Canone Servizi Energetici secondo quanto indicato al precedente articolo 9.5.

12.2 Fermo quanto previsto al precedente comma 1, il Canone Servizi Energetici sarà corrisposto dal Concedente in 12 rate mensili posticipate.

Il Concessionario provvederà ad emettere e trasmettere al Concedente, entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun mese di competenza, regolare fattura in formato elettronico secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e dalle circolari interpretative e/o attuative a tal fine adottate.

Il Concedente provvederà al pagamento delle fatture entro i successivi 30 giorni. Al fine di garantire il pagamento nei termini pattuiti del Canone Servizi Energetici, il Concedente si impegna a:

- (a) prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per provvedere tempestivamente ai pagamenti dovuti;
- (b) ricorrere, in caso di indisponibilità di fondi e nei limiti consentiti dalla legge, all'utilizzo per cassa dei fondi a destinazione vincolata o, in alternativa, all'anticipazione di tesoreria;
- (c) trasmettere al tesoriere comunale i mandati di pagamento entro i tempi tecnici necessari per l'esecuzione delle operazioni di pagamento.

12.3 In caso di ritardi nel pagamento del Canone Servizi Energetici, saranno dovuti al Concessionario gli interessi legali ai sensi dell'art. 1382 c.c. nei limiti consentiti dalle norme di contabilità del Concedente nonché gli interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 fino alla data dell'effettivo pagamento.

In caso di ritardi nel pagamento del Canone Servizi Energetici superiori a 90 giorni, resta, in ogni caso, ferma la facoltà del Concessionario di risolvere la presente Convenzione e di richiedere il risarcimento dei danni ai sensi del successivo articolo 21 (*Risoluzione per inadempimento del concedente, revoca per motivi di pubblico interesse, cessazione d'ufficio*).

12.4 Il Canone Servizi Energetici sarà oggetto di aggiornamento automatico [a decorrere dal secondo anno della presente Convenzione], secondo quanto indicato nel Piano economico e finanziario, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e sulla base del prezzo unitario dell'energia (PUN) e del prezzo degli altri oneri presenti nella fattura energetica.

Il Canone Servizi Energetici sarà altresì oggetto di adeguamento, secondo i criteri e le formule indicati nell'Allegato [●] (*Criteri di variazione del canone*), in funzione numero effettivo dei punti luce censiti dal Concessionario al termine degli Interventi nonché in caso di presa in carico di nuovi punti luce, su richiesta del Concedente. L'adeguamento decorrerà dal primo canone mensile successivo all'installazione e collaudo dei nuovi punti luce.

12.5 Tutti i pagamenti saranno di norma effettuati dal Concedente mediante rimessa bancaria sul seguente conto corrente dedicato:

- Conto corrente intestato a [●];
- Codice IBAN IT [●],
- Banca [●].

12.6 In conformità all'art. 180, comma 4, del Codice, il Canone Servizi Energetici è ridotto proporzionalmente in caso di ridotta o mancata disponibilità degli Interventi ovvero in caso di ridotta o mancata prestazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, mediante un meccanismo di applicazione automatica delle penali di cui al successivo articolo 19 (*Penali*).

ARTICOLO 13

TITOLI NEGOZIABILI (TEE)

13.1 Il Concessionario potrà espletare le seguenti attività funzionali all'ottenimento degli eventuali TEE e alla successiva loro gestione:

- a) assistenza al Comune nella fase di raccolta dei dati e della documentazione di progetto a tal fine richiesta;
- b) predisposizione delle Schede tecniche per la richiesta dei titoli ed invio delle stesse al GSE tramite accesso riservato al sito, con nome utente e password del Concessionario;
- c) predisposizione delle schede di verifica e certificazione dei risparmi conseguibili nei [5/8] anni successivi all'approvazione delle schede, necessarie per il rilascio dei TEE di pertinenza del progetto;
- d) vendita dei TEE riconosciuti dal GSE nel mercato gestito dal GME.

13.2 Il Concessionario potrà predisporre ed inoltrare al GSE, in nome proprio e per conto del Concedente, le domande di emissione dei TEE relativamente agli interventi di efficientamento energetico effettuati dal Concedente, sulla base delle informazioni e dei documenti trasmessi dal Concedente stesso.

Il Concessionario a seguito dell'ottenimento dei TEE, si impegna a cedere, sul mercato o direttamente a terzi, i TEE in nome proprio e per conto del Concedente.

Sarà facoltà del Concessionario decidere le tempistiche e le modalità di cessione dei TEE, sulla base di valutazioni autonome condotte circa l'andamento dei mercati stessi.

L'ottenimento dei TEE e le informazioni relative alle cessioni dei titoli verranno comunicate tempestivamente dal Concessionario al Comune.

13.3 Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo, il Concessionario tratterà una percentuale del 50% sull'importo derivante dalla vendita o dalla cessione dei TEE e verserà al Comune la restante percentuale del 50%.

Il Concessionario si impegna a versare al Concedente la quota parte dei ricavi della vendita o cessione dei TEE ad esso dovuta ("**Quota TEE**"), accreditando l'importo mediante bonifico sul conto corrente dedicato intestato all'Ente acceso presso la filiale dell'istituto di credito [●] n. IBAN [●] secondo modalità e tempistiche che saranno concordate tra le Parti, entro [●] giorni dal conseguimento dei TEE.

Le Parti concordano che la Quota TEE potrà essere oggetto di compensazione con il Canone Servizi Energetici o con ulteriori importi dovuti al Concessionario ai sensi della presente Convenzione.

ARTICOLO 14

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

14.1 Gli elementi indicati alla premessa N della presente Convenzione, unitamente agli altri elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico-Finanziario della concessione.

14.2 In conformità a quanto stabilito dall'articolo 182, comma 3 del Codice, le Parti convengono che il verificarsi dei seguenti eventi non riconducibili al Concessionario, qualora alterino l'Equilibrio Economico-Finanziario della concessione, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle condizioni di equilibrio:

- a) eventi di Forza Maggiore di cui all'articolo 2 che incidano sui tempi o sui costi di realizzazione degli Interventi e di gestione dei servizi oggetto della presente Convenzione, inclusi incrementi di costi eccedenti il limite annuo di cui al precedente art. 12 (*Remunerazione del concessionario*) per interventi di manutenzione straordinaria, non imputabili al Concessionario ai sensi del precedente art. 11.4 della presente Convenzione;
- b) entrata in vigore di norme legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione degli Interventi e di gestione economica e/o funzionale del servizio integrato di illuminazione pubblica;
- c) varianti richieste dal Concedente o concordate tra le Parti di cui all'articolo 10 (*Modifiche della Convenzione durante il periodo di efficacia*) della presente Convenzione;
- d) lavori e/o servizi supplementari richiesti dal Concedente e/o concordati con il Concessionario di cui all'art. 10 (*Modifiche della Convenzione durante il periodo di efficacia*) della presente Convenzione;
- e) sospensione dei lavori o dei servizi di cui alla presente Convenzione disposte dal Concedente ai sensi dell'art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice;
- f) mancato perfezionamento del contratto di finanziamento o incremento dei tassi di interesse dovuto esclusivamente a crisi sistemiche ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 23/2014/UE;
- g) mancata approvazione da parte di soggetti pubblici o della collettività del Progetto, necessaria ai fini della realizzazione degli Interventi, con conseguenti ritardi nella realizzazione o insorgere di contenziosi;
- h) ritardi o diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, con conseguenti ritardi nella realizzazione degli Interventi;
- i) ritardi o maggiori costi derivanti da eventuali espropri, ove previsti, dipendenti da cause non imputabili al Concessionario;

- l) ritardi nella realizzazione degli Interventi e/o incremento di costi causati da interventi di risanamento ambientale o tutela archeologica conseguenti ad eventi imprevedibili e non imputabili al Concessionario di contaminazione del suolo ed ritrovamenti archeologici;
- m) ritardi nella realizzazione degli Interventi dovuto alla presenza, nei tratti interessati dai lavori, di interferenze e/o servizi di varia natura (es. acqua, gas, cavi elettrici etc).

14.3 La revisione del piano economico-finanziario dovrà essere attuata mediante opportune misure di riequilibrio, quali, a titolo esemplificativo:

- a) la rideterminazione del Canone Servizi Energetici e delle relative modalità di adeguamento;
- b) eventuali interventi disposti a sostegno dei finanziamenti previsti dal PEF;
- c) versamenti una tantum da parte del Concedente, nei limiti consentiti dalle norme di contabilità del Concedente.

14.4 Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente comma 14.2, al fine di avviare la procedura di revisione del piano economico-finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

- a) piano economico-finanziario in disequilibrio;
- b) piano economico-finanziario che riproduce la proposta di revisione;
- c) breve relazione esplicativa al piano economico-finanziario revisionato che illustri i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
- d) breve relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- e) proposta di modifica della Convenzione, sulla base di quanto previsto nel piano economico finanziario revisionato.

14.5 Il procedimento di revisione del piano economico-finanziario dovrà essere concluso nel termine di [30] giorni dalla ricezione, da parte del Concedente, della documentazione di cui al precedente comma 14.4, salvo eventuali proroghe concordate tra le Parti.

14.6 Nel corso del procedimento di revisione del PEF, si terrà conto altresì, ai fini della valorizzazione di:

- (i) varianti e lavori supplementari di cui al precedente comma 2, lett. c) e d) dei prezzi previsti nei listini di riferimento di cui Allegato [3] (*Listini di riferimento*) alla presente Convenzione e dello sconto eventualmente praticato dal Concessionario nell'Offerta economica;
- (ii) interventi di manutenzione straordinaria dovuti a Eventi di Forza Maggiore eccedenti i limiti previsti dall'articolo 14, dei preventivi di spesa elaborati dal Concessionario sulla base del prezzario OO.PP. della Regione vigenti alla data degli interventi e dello sconto eventualmente praticato dal Concessionario nell'Offerta economica.

14.7 Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del piano economico-finanziario, si applica quanto previsto ai successivi articoli 22 (*Recesso del Concessionario*) e 23 (*Condizioni alla cessazione naturale e anticipata della concessione*) della presente Convenzione.

14.8 In conformità a quanto previsto dall'articolo 182, comma 3, del Codice la revisione del piano economico-finanziario dovrà garantire il pieno e soddisfacente ripristino delle condizioni di Equilibrio Economico-finanziario della concessione, senza pregiudicare la permanenza dei rischi di gestione in capo al Concessionario.

ARTICOLO 15

VIGILANZA E MONITORAGGIO DEL CONCEDENTE

15.1 Il Concedente vigila, attraverso i soggetti responsabili di cui al precedente articolo 8 (*Soggetti responsabili*), affinché gli Interventi di efficientamento energetico, qualificazione e adeguamento normativo degli Impianti esistenti siano eseguiti a perfetta regola d'arte a norma dei progetti approvati.

A tal fine, il Concedente visita e assiste ai lavori, può impartire istruzioni, eseguire, prove, misurazioni, saggi e quant'altro necessario per accertare il buon andamento degli Interventi.

Il Concessionario, a propria volta, dovrà fornire e trasmettere al Concedente con cadenza bimestrale a decorrere dalla data di consegna degli Impianti esistenti, a mezzo di specifiche relazioni, tutti i dati concernenti lo stato degli Impianti e l'andamento dei lavori rispetto alle tempistiche del cronoprogramma.

15.2 Alla data del collaudo degli Interventi, il Concedente ed il Concessionario, in contraddittorio tra loro, verificano il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico minimo garantito dal Concessionario ai sensi del [*Progetto di Fattibilità e della presente Convenzione*] ovvero rettificano il valore del risparmio energetico in funzione di eventuali variazioni al progetto apportate nel corso della esecuzione dei lavori.

15.3 Il Concedente monitora altresì l'andamento gestionale dei servizi nonché il rispetto delle tempistiche di intervento e dei livelli di servizio previsti nel [*Piano di gestione e manutenzione, nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione*], al fine di garantire la corretta gestione del contratto e la permanenza dei rischi trasferiti al Concessionario ai sensi della presente Convenzione.

15.4 A tal fine, fermo quanto previsto al precedente comma 1 del presente articolo, il Concessionario sarà tenuto a trasmettere al Concedente le relazioni puntuali entro [15 giorni] e le relazioni periodiche di cui al Piano di Gestione e Manutenzione, queste ultime con cadenza semestrale o annuale, secondo quanto richiesto dal Concedente.

15.5 Fermo quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo, al termine di ciascun esercizio a decorrere dalla data di emissione del certificato finale di collaudo degli Interventi, il Concedente - con l'assistenza ed il supporto del Concessionario - verifica il mantenimento dell'obiettivo di risparmio energetico garantito dal Concessionario con la presente Convenzione. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo di risparmio energetico garantito, comporterà una decurtazione proporzionale del Canone Servizi Energetici mediante applicazione automatica delle penali, secondo i termini e le condizioni meglio precisate al successivo articolo 19 (*Penali*).

15.6 Il Responsabile del Procedimento procederà, con cadenza periodica, alla verifica dell'andamento gestionale del contratto e del rispetto delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti nel [*Piano di gestione e manutenzione, nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione*], anche ai fini di quanto previsto agli

articoli 12 (*Remunerazione del concessionario*), 14 (*Equilibrio Economico-Finanziario e Revisione del piano economico-finanziario*) e 19 (*Penali*).

ARTICOLO 16

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

16.1 A garanzia delle obbligazioni assunte dal Concessionario con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro ____/00 (____), rilasciata in data _____ dalla _____, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo [alternativa in caso di RTI di tipo misto: I membri del RTI a garanzia delle obbligazioni assunte sottoscriveranno le garanzie definitive ciascuno in ragione della rispettiva quota di partecipazione nel RTI e in modo non solidale].

16.2 La garanzia prevede espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

La fideiussione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, inclusi quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, il Concedente potrà rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

16.3 Il Concedente, nei limiti dell'importo massimo garantito, potrà rivalersi sulla garanzia nelle ipotesi previste dall'art. 103, comma 2, del Codice.

16.4 Il Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

16.5 La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del Codice.

16.6 Resta fermo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

16.7 Ai sensi dell'art. 183, commi 15 e 13, del Codice, dalla data di inizio del servizio oggetto della presente Convenzione, il Concessionario è tenuto a prestare una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti in fase di gestione, da prestarsi nella misura del 10% dei costi operativi di esercizio e con le modalità di cui all'art. 103 del Codice.

16.8 In conformità a quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del Codice, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna degli Impianti esistenti di cui al precedente articolo 9 (*Presa in consegna degli impianti esistenti ed esecuzione dei lavori*), il Concessionario dovrà costituire e consegnare al Concedente:

- (i) una polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli Impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso di esecuzione degli Interventi. L'importo della somma da assicurare è pari a Euro [●]. La polizza di cui al presente comma deve assicurare altresì il Concedente contro le responsabilità civili per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori, secondo i seguenti massimali [●].

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna degli Impianti esistenti e cessa alla data di emissione del certificato finale di collaudo.

- (ii) Una polizza per responsabilità civile verso terzi per danni imputabili al Concessionario, ai suoi collaboratori, subappaltatori, dipendenti, ausiliari che avvengano durante la gestione ed esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a [●].

16.9 Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle predette polizze resteranno a totale carico del Concessionario.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia delle garanzie nei confronti del Concedente.

ARTICOLO 17

PERSONALE - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

17.1 Per le prestazioni contrattuali dovute, il Concessionario si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

17.2 Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Codice.

17.3 Nell'espletamento delle attività oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile.

17.4 Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, del Codice, nel caso in cui il Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista), il Concedente disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti a inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti versati dal Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi saranno trattenuti dai certificati di pagamento del Canone Servizi Energetici dovuto al Concessionario.

17.5 Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. In assenza di risposta allo scadere del predetto termine oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Concedente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. In tal caso, i relativi importi saranno trattenuti dai certificati di pagamento del Canone Servizi

Energetici dovuto al Concessionario. Il Concedente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del Concedente sia stata formalmente contestata dal Concessionario, il Concedente stesso provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

17.6 È a carico del Concessionario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza nonché dei regolamenti e delle disposizioni portate a conoscenza dal Concedente, ivi incluso il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) predisposto dal Concedente ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 ter, del d.lgs. 81/2008. A tale fine, il Concessionario adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.

17.7 Il Concessionario è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dalla presente Convenzione e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie richieste dalla legge.

17.8 In occasione degli Interventi di cui alla presente Convenzione e prima dell'avvio degli stessi, il Concessionario è tenuto a predisporre in attuazione della normativa vigente, a seconda dei casi, il Piano sostitutivo di sicurezza (PSS); il Concedente è tenuto a predisporre il Piano operativo della sicurezza (POS) e, ove i lavori siano effettuati da più aziende, su indicazioni del responsabile della sicurezza, il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

17.9 Il Concedente si riserva in ogni momento di richiedere la documentazione o i dispositivi di protezione individuale relativi alla sicurezza degli operatori e di controllare la corretta applicazione delle previsioni di cui al presente articolo.

17.10 Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, i costi della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a [●].

ARTICOLO 18

SUBAPPALTO

18.1 I lavori ed i servizi oggetto della presente Convenzione possono essere oggetto di subappalto ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 174 e, in quanto compatibile, dall'art. 105 del Codice, previa autorizzazione del Concedente ai sensi dell'art. 105, comma 18, del Codice.

Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____.

18.2 Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti

richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) dichiarazione del Concessionario relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.

18.3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Concedente procederà a richiedere al Concessionario l'integrazione della suddetta documentazione.

18.4 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Concedente può revocare l'autorizzazione.

18.5 Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

18.6 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

18.7 Il Concessionario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore, nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Concessionario trasmette al Concedente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, il Concedente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

18.8 Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 174, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

18.9 Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

18.10 Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte del Concedente, è onere del Concessionario svolgere in porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

18.11 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

18.12 Ai sensi dell'art. 105 del Codice, il Concedente si obbliga a comunicare al Concedente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

18.13 Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, commi 10, 11 e 17 del Codice.

ARTICOLO 19

PENALI

19.1 Nel caso in cui il Concedente accerti un inadempimento e/o un ritardo nell'adempimento dei propri obblighi convenzionali da parte del Concessionario, il Concedente medesimo provvede all'applicazione delle penali di cui al presente articolo.

19.2 Le penali saranno applicate dal Concedente, previo accertamento delle inadempienze e/ ritardi riscontrati secondo le modalità di cui alla presente Convenzione, in via automatica mediante decurtazione del Canone Servizi Energetici. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 16 (*Garanzie e coperture assicurative*), il Concedente potrà rivalersi delle penali applicate in un dato mese di riferimento della presente Convenzione, decurtando i relativi importi sulla prima fattura utile emessa dal Concessionario.

19.3 In fase di progettazione e realizzazione degli interventi, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di penali al verificarsi dei seguenti eventi:

- i) in caso di mancata presentazione al Concedente e/o ritardo nella consegna, per la verifica, della progettazione definitiva e/o esecutiva rispetto ai termini previsti in Convenzione, sarà applicata una penale pari ad Euro [●], per ogni giorno di ritardo;
- ii) in caso di ritardo nel completamento degli Interventi, per cause imputabili esclusivamente al Concessionario, rispetto alle tempistiche previste nel cronoprogramma, sarà applicata una penale pari ad Euro [●], per ogni giorno di ritardo;
- iii) in caso di gravi difformità nell'esecuzione degli Interventi rispetto alle specifiche tecniche previste nel [*Progetto di fattibilità e/o nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione*].

19.4 In fase di gestione del servizio integrato di illuminazione di cui alla presente Convenzione, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di penali al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) in caso di spegnimento di ciascuno dei punti luce assentiti in concessione per un periodo superiore a [5] giorni rispetto ai termini previsti dalla deliberazione AEEG 30 luglio 2009 - ARG/elt 107/09, sarà applicata una penale pari ad Euro [●], per ogni punto luce spento;
- b) in caso di difformità gravi nella conduzione e gestione degli Impianti rispetto alle specifiche tecniche e alle modalità operative previste [*nel Piano di gestione e manutenzione, nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione*], sarà applicata una penale pari a [●], per ogni difformità accertata;
- c) in caso di difformità gravi degli interventi di manutenzione ordinaria, programmata preventiva nonché straordinaria degli Impianti rispetto alle specifiche e ai livelli di servizio previsti nel [*Piano di gestione e manutenzione e/o nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione*], sarà applicata una penale pari ad Euro [●], per ciascuna difformità riscontrata;
- d) in caso di ritardi (calcolati per eventi non programmati a partire dalla segnalazione degli stessi) degli interventi di manutenzione ordinaria, programmata, nonché straordinaria degli Impianti rispetto alle tempistiche e/o cadenze temporali indicate nel [*Piano di gestione e manutenzione e/o nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione*], sarà applicata una penale pari ad Euro [●] [*Piano di gestione e manutenzione*

e/o nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione] per ogni giorno di ritardo;

e) in caso di ritardi rispetto alle tempistiche di pronto intervento previste nel [Piano di gestione e manutenzione e/o nell'offerta tecnica e nella presente Convenzione], sarà applicata una penale pari a Euro [●], per ogni ora di ritardo;

f) in caso di scostamento rispetto all'obiettivo di efficientamento energetico garantito dal Concessionario, riscontrato al termine di ciascun esercizio in sede di verifica periodica ai sensi del precedente articolo 15 (Vigilanza e monitoraggio del Concedente) sarà applicata una penale calcolata come segue:

- Preso a riferimento il valore del consumo energetico stimato in fase di progetto (ed eventualmente corretto in ragione di possibili variazioni apportate in fase di esecuzione lavori) e relativo alla situazione post-intervento, si considerano tutti gli scostamenti (somma delle differenze mensili) dei consumi riscontrati a consuntivo dalle bollette e dalla lettura dei contatori relativi all'impianto di pubblica illuminazione oggetto di concessione, al netto dei carichi esogeni;
- Il calcolo deve fare riferimento a orari di funzionamento e tipologia di impiego coerenti con le finalità della concessione e in linea con la normativa;
- Si applica una franchigia del 5% all'interno della quale ogni scostamento viene annullato;
- La differenza tra i consumi stimati e quelli a consuntivo, su base annuale, viene moltiplicata per il prezzo unitario medio dell'energia relativo all'anno di competenza e si calcola il valore economico della penale.

ARTICOLO 20

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

20.1 Il Concedente può risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., previa formale diffida ad adempiere da effettuarsi con le modalità di cui al successivo comma 2, nei seguenti casi:

- a) gravi vizi o ritardi nell'esecuzione dell'Intervento (per un periodo superiore a [3] mesi);
- b) grave inadempimento degli obblighi nascenti dalla Convenzione posti a carico del Concessionario che mettano in pericolo la funzionalità degli Impianti per un periodo superiore a [●] giorni.

20.2 Ove si verificano le ipotesi di cui al precedente comma, il Concedente notificherà al Concessionario, a mezzo raccomandata A.R., diffida ad adempiere, assegnando un congruo termine non inferiore a [60 (sessanta)] giorni entro il quale il Concessionario dovrà sanare le irregolarità o rimediare all'inadempimento.

Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, il Concedente potrà risolvere la presente Convenzione, dandone tempestiva comunicazione al Concessionario.

20.3 Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni relative a lavori e/o servizi regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In particolare, saranno dovute al Concessionario:

- (i) il valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, come risultanti dal certificato di collaudo, al netto degli ammortamenti, se gli Interventi hanno superato la fase di collaudo ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano superato la fase di collaudo, i costi sostenuti dal Concessionario;

(ii) i canoni dovuti per l'esecuzione dei servizi regolarmente eseguiti.

20.4 Al fine di quantificare i suddetti importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [●] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione della Convenzione. Qualora le Parti sottoscrivano tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati ivi registrati si intendono definitivamente accertati.

20.5 Le eventuali somme spettanti al Concessionario ai sensi dei precedenti commi 20.3 e 20.4 sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti degli enti finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [●] [mesi/giorni] successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 20.4.

20.6 Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano superato la fase di collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 21

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, CESSAZIONE D'UFFICIO

21.1 Il Concessionario ha facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente Convenzione.

Entro 10 (dieci) giorni dalla data del fatto costitutivo dell'inadempimento, il Concessionario procederà alla contestazione scritta degli addebiti mediante formale diffida notificata al Concedente a mezzo raccomandata A.R. o PEC, e, contestualmente, assegnerà un termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni, entro il quale il Concedente dovrà presentare le proprie controdeduzioni nonché un ulteriore termine, non inferiore a [●] giorni, per adempiere alle proprie prestazioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduti i termini assegnati senza che il Concedente abbia posto rimedio all'inadempimento contestato, il Concessionario ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, dandone comunicazione scritta al Concedente a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

21.2 Il Concessionario ha facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., dandone comunicazione scritta al Concedente mediante a mezzo raccomandata A.R. o PEC, nel caso di:

- (i) inadempimento agli obblighi di cui all'articolo 5, lett. iv) della presente Convenzione;
- (ii) ritardato pagamento del Canone Servizi Energetici di cui al precedente articolo 12 (*Remunerazione del Concessionario*), per un periodo di tempo superiore a [120 (centoventi)] giorni.

In tale ultima ipotesi, resta ferma la corresponsione degli interessi moratori ed il rimborso dei costi sostenuti per il recupero nonché quanto ulteriormente previsto dal precedente articolo 12 (*Remunerazione del Concessionario*).

21.3 La presente Convenzione può essere altresì annullata d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 176, comma 1, del Codice nonché revocata per motivi di pubblico interesse, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 241/1990.

21.4 In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione per inadempimento del Concedente, revoca per motivi di interesse pubblico, annullamento d'ufficio non dipendente da vizi imputabili al Concessionario, entro e non oltre [●] giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di risoluzione, revoca o annullamento da parte del Concedente e/o del Concessionario, il Concedente ha l'obbligo di provvedere al trasferimento delle utenze energetiche e di sottoscrivere i contratti di fornitura con operatori terzi.

Scaduto il predetto termine senza che il Concedente sia subentrato negli obblighi di fornitura di energia elettrica agli Impianti, il Concessionario ha diritto di trasferire i contratti di fornitura dell'energia elettrica all'operatore esercente il servizio di salvaguardia (per fornitura in media tensione) o di maggior tutela (per fornitura in bassa tensione) nell'area territoriale ove sono ubicati gli Impianti, con conseguente esonero di ogni responsabilità in relazione all'alimentazione degli Impianti.

21.5 Nei casi di risoluzione della presente Convenzione per inadempimento del Concedente, revoca per motivi di interesse pubblico, annullamento d'ufficio non dipendente da vizi imputabili al Concessionario, quest'ultimo ha diritto al rimborso degli importi di cui al successivo articolo 23 (*Condizioni alla cessazione naturale e anticipata della concessione*), in conformità a quanto previsto dall'art. 176 del Codice.

ARTICOLO 22

RECESSO DEL CONCESSIONARIO

22.1 Qualora le Parti, entro [30] giorni dall'attivazione della procedura di revisione del PEF ai sensi dell'articolo 14 (*Equilibrio economico-finanziario e revisione del piano economico-finanziario*) della presente Convenzione, non abbiano raggiunto un accordo sui termini di riequilibrio, il Concessionario potrà recedere dalla presente Convenzione, comunicando per iscritto al Concedente la propria motivata intenzione di avvalersi della facoltà di recesso.

23.2 In caso di recesso del Concessionario ai sensi del precedente comma 22.1, il Concessionario avrà diritto al pagamento delle somme di cui al successivo articolo 23, lett. a) (*Cessazione alla scadenza naturale e anticipata della concessione*), al netto degli ammortamenti.

22.3 Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 22.2, le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [●] giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Convenzione. Qualora le Parti sottoscrivano tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati ivi registrati si intendono definitivamente accertati.

22.4 Le eventuali somme spettanti al Concessionario ai sensi dei precedenti commi 22.2 e 22.3 sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti degli enti finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali importi dovranno essere corrisposti al Concessionario entro [●] [mesi/giorni] successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 22.3.

22.5 Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano superato la fase di collaudo e nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione della concessione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 23

CONDIZIONI ALLA CESSAZIONE NATURALE O ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

23.1 Al termine di scadenza della presente Convenzione, gli Impianti, le opere, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori nonché quant'altro attinente alla gestione dei servizi rientreranno di diritto nella piena proprietà e disponibilità del Concedente.

A tal fine, al termine del rapporto contrattuale, il Concessionario è tenuto a riconsegnare, a titolo gratuito, al Concedente gli Impianti completi delle connesse apparecchiature, materiali, accessori elettrici installati nel corso di esecuzione della presente Convenzione nonché tutto quanto realizzato in forza della stessa, in buono stato di manutenzione e di funzionamento.

Il Concessionario consegnerà altresì al Concedente tutte le certificazioni richieste dalla normativa vigente ai fini della sicurezza, esercizio e contenimento dei consumi energetici.

Dell'avvenuta consegna sarà redatto processo verbale, in contraddittorio tra le Parti, recante lo stato di consistenza degli Impianti e la lettura dei relativi contatori.

Resta inteso che la riconsegna degli Impianti è subordinata alla preventiva verifica, da parte del Concessionario, del puntuale adempimento, da parte del Concedente, degli obblighi contrattuali posti a suo carico dalla presente Convenzione.

Entro e non oltre [●] giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di risoluzione, revoca o annullamento da parte del Concedente e/o del Concessionario, e comunque entro [●] giorni lavorativi prima della scadenza di validità della presente Convenzione, il Concedente ha l'obbligo di provvedere al trasferimento delle utenze energetiche e di sottoscrivere i contratti di fornitura con operatori terzi.

In caso di ritardo nella voltura delle utenze energetiche il Concessionario fatturerà il valore delle fatture energetiche ricevute con una maggiorazione del XX% a titolo di copertura degli oneri di gestione e del rischio finanziario.

23.2 In caso di cessazione anticipata della Concessione conseguente a risoluzione per inadempimento del Concedente, revoca per motivi di pubblico interesse ovvero annullamento d'ufficio per vizi non imputabili al Concessionario, in conformità all'articolo 176, comma 4, del Codice, il Concedente sarà tenuto a versare al Concessionario un importo pari:

- a) al valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, inclusi quelli di esercizio e funzionamento della società di progetto, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- b) alle penali ed agli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri finanziari dei finanziamenti contratti nonché, ove sussistenti, gli oneri derivanti al

concessionario dalla chiusura dei contratti di finanza derivati assunti a copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse;

- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore degli Interventi ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte dei servizi ancora da gestire, valutata sulla base dei costi monetari della gestione operativa previsti nel PEF.

23.3 Al fine di quantificare i suddetti importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [●] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione, la revoca ovvero l'annullamento della Convenzione. Qualora le Parti sottoscrivano tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati ivi registrati si intendono definitivamente accertati.

23.4 Le eventuali somme spettanti al Concessionario ai sensi dei precedenti commi 23.2 e 23.3 sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti degli enti finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [●] [mesi/giorni] successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 23.3.

23.5 Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano superato la fase di collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 24

CESSIONE DELLA CONVENZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

24.1 È vietata la cessione a terzi della presente Convenzione, salvo i casi di sostituzione del concessionario consentiti dalla legge ai sensi dell'articolo 175, comma 1, lett. d), punto 2), del Codice.

24.2 Nelle ipotesi di cui al precedente comma 24.1, la sostituzione del Concessionario è consentita, previa verifica, da parte del Comune, del soddisfacimento dei criteri di selezione qualitativa richiesti dalla documentazione di gara. Il procedimento condotto a tal fine dovrà essere concluso nel termine di [●] dalla ricezione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità, eventualmente richiesti ai fini dell'ingresso del nuovo concessionario. Decorso inutilmente il predetto termine, senza che sia intervenuto il nulla-osta del Comune al subentro del nuovo concessionario, che non potrà essere irragionevolmente negato, la sostituzione del concessionario si intenderà accettata.

ARTICOLO 25

CESSIONE E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

25.1 La cessione dei crediti, presenti e/o futuri, nascenti dalla presente Convenzione è consentita nei limiti e con le formalità previste dall'articolo 106, comma 13, del Codice.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, anche in adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 5, ix) (*Obblighi e responsabilità del concedente*) il Concedente acconsente preventivamente alla cessione dei crediti, presenti e/o futuri, nascenti dal presente contratto e si obbliga, ove necessario, a sottoscrivere eventuali atti di assenso che fossero richiesti dal Concessionario, su richiesta degli enti finanziatori.

25.2 In conformità all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e s.m.i., il Concedente, su istanza dell'impresa creditrice redatta secondo i moduli e le procedure di cui al D.M. 25 giugno 2012 e/o resi disponibili sulla piattaforma di certificazione dei crediti, si impegna a rilasciare, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza medesima e nel rispetto della normativa di finanza pubblica in materia di patto di stabilità interno, la certificazione richiesta attestante la certezza, liquidità ed esigibilità del credito eventualmente vantato dal Concessionario, secondo le modalità di legge, regolamenti e/o circolari applicabili.

ARTICOLO 26

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

26.1 Il Concedente, titolare del trattamento dei dati personali, ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), informa il Concessionario che i dati/informazioni ad esso relativi verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza di cui alla citata normativa ed esclusivamente per le finalità attinenti all'esecuzione del presente affidamento ed all'assolvimento dei relativi obblighi di legge mediante strumenti, elettronici e cartacei, idonei a garantire la riservatezza. Il conferimento dei dati suddetti è pertanto necessario ed il relativo trattamento non richiede l'acquisizione del consenso. L'eventuale mancata/inesatta/incompleta comunicazione dei dati potrebbe impedire alla Concedente l'adempimento dei propri obblighi contrattuali. I dati sono trattati ad opera del personale del Concedente e di ulteriore personale esterno alla medesima, appositamente designato responsabile/incaricato del trattamento ex artt. 29 e 30 del Codice della privacy.

26.2 Nei casi in cui, per l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi dal Concessionario comunicati al Concedente, il Concessionario medesimo garantisce che tale comunicazione avviene nel pieno e totale rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03, impegnandosi ad acquisire, laddove necessario, il valido consenso degli interessati anche a beneficio dell'Amministrazione.

26.3 Il Concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del citato D.Lgs. 196/2003, assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi al Concedente, al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di cui il Concessionario medesimo sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico. In tale ambito, il Concessionario si impegna al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al citato Codice della privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria a garantire la riservatezza dei dati suddetti ed il loro trattamento secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

ARTICOLO 27

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

27.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le si obbliga al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

27.2 A tal fine, ferma gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i alla presente Convenzione sul quale saranno registrati i movimenti finanziari ad essa relativi mediante utilizzo dello strumento del bonifico bancario o postale con indicazione del codice di progetto CIG e CUP (ove previsto) di cui al precedente articolo 12 (*Remunerazione del concessionario*), il Concessionario si obbliga a comunicare al Concedente, nei termini di legge, le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Concessionario si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente al Concedente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

27.3 Il Concessionario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

27.4 Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata sono tenuti a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Concedente.

27.5 Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

27.6 Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

ARTICOLO 28

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgono fra le parti, sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione il foro competente in via esclusiva è il Foro di [●].

ARTICOLO 29

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

29.1 Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Concedente per legge.

19.2 Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

ARTICOLO 30

DISPOSIZIONI FINALI

30.1 Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione, laddove non diversamente specificato, potranno essere effettuate attraverso una delle seguenti modalità:

- a) telegramma;
- b) lettera consegnata a mano;
- c) lettera spedita per raccomandata A.R.;
- d) lettera inviata via fax;
- e) PEC.

Le suddette comunicazioni si considereranno efficacemente e validamente eseguite rispettivamente: (i) alla data di ricevimento del telegramma; (ii) alla data della consegna della lettera; (iii) alla data di ricevimento della raccomandata; (iv) alla data risultante dalla ricevuta positiva di trasmissione del fax; (v) alla data risultante dalla ricevuta positiva di trasmissione del messaggio di posta elettronica.

30.2 Ai fini della presente Convenzione, della sua attuazione e di tutte le relative comunicazioni, le Parti eleggono domicilio ai seguenti indirizzi:

- il Concedente: [●]
- il Concessionario: [●]

Le Parti potranno modificare il domicilio eletto, comunicando il nuovo indirizzo in conformità a quanto previsto al comma 30.1 del presente articolo.

Per tutto quanto attiene ai rapporti con il Concedente derivanti dalla presente Convenzione, il Concessionario sarà rappresentato da [●].

Detto rappresentante assolverà l'incarico fin quando non sarà eventualmente sostituito da altro rappresentante la cui nomina dovrà essere comunicata al Concedente a cura del Concessionario, entro quindici giorni dalla sostituzione.

30.3 Per quanto non regolato nella presente Convenzione, e negli atti ad essa allegati, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in

particolare, le norme contenute nelle direttive comunitarie, nel Codice, nelle Linee Guida ANAC eventualmente adottate.

[Luogo], [data]

Per il Concedente

[nome, qualifica]

Per il Concessionario

[nome, qualifica]

ALLEGATI alla Convenzione:

- ALLEGATO 1 – LA PROPOSTA IN PROJECT FINANCING
- ALLEGATO 2 – PROGETTO IMPIANTI
- [ALLEGATO 3 – LISTINI DI RIFERIMENTO]
- ALLEGATO 4 – CRITERI DI VARIAZIONE DEL CANONE
- ALLEGATO 5 – APPARECCHIATURE POSTE IN OPERA DAL CONCESSIONARIO

